

Sede legale e amministrativa: Via del Cantiere n. 4 – 24065 – Lovere (BG)  
**AREA TECNICA – SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
Telefono 320.4314102 - portale web: [www.suap.cmlaghi.bg.it](http://www.suap.cmlaghi.bg.it)  
PEC: [cmlaghi\\_suap@legalmail.it](mailto:cmlaghi_suap@legalmail.it) - e-mail: [suap@cmlaghi.bg.it](mailto:suap@cmlaghi.bg.it)

Gestione a cura di Val Cavallina Servizi s.r.l. - Certificato per la qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008

Prot. n. 11906 del 17/08/2016

Spett.le  
**COMUNE ASSOCIATO**  
**Sindaco**  
**Ufficio Commercio**  
**Ufficio Tecnico**  
**Ufficio Polizia Locale**

**OGGETTO: Nota informativa in merito alla recente adozione del regolamento regionale n. 7/2016 in materia di attività turistico-ricettive**

Si informa che sul BURL Supplemento n. 32 di lunedì 08 agosto 2016 è stato pubblicato il regolamento regionale 5 agosto 2016 - n. 7 *Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).*

Il regolamento, previsto dall'articolo 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, disciplina i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le seguenti strutture ricettive non alberghiere:

- a) ostelli per la gioventù;
- b) case e appartamenti per vacanze;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) bed & breakfast;
- f) rifugi alpinistici ed escursionistici.

Al fine di dare corretta e completa informazione alle attività presenti sul territorio si chiede a codesto Ente di dare, attraverso i propri canali, adeguata pubblicità alle attività sul territorio.

In particolare si evidenzia quanto segue.

L'art. 8 (Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie) prevede l'obbligo della comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio per le case e appartamenti per vacanze, **compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.**

L'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) i titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 si adeguano a quanto previsto dagli allegati A, B ed E entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.

Sede legale e amministrativa: Via del Cantiere n. 4 – 24065 – Lovere (BG)

**AREA TECNICA – SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Le attività di affittacamere esistenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 devono essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, a quanto previsto dall'allegato C con esclusione dei requisiti dimensionali.

I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro tre anni, a renderli conformi ai requisiti evidenziati negli allegati F e G.

In difetto degli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, il Comune e la Provincia o la Città metropolitana, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni conseguenti di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. 27/15. 5.

Per le strutture ricettive non alberghiere disciplinate dal presente regolamento da insediare o già insediate in edifici costruiti prima dell'introduzione del certificato di agibilità o sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai requisiti strutturali e dimensionali.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

**IL DIRETTORE della  
COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI**  
(dott. Silvano Fusari)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

Referente SUAP: ing. Alberto Valenti (tel 3204314102)

Allegati: Regolamento regionale 5 agosto 2016 - n. 7